

Il gruppo franco annovera, come testi più notevoli, la legge salica e la legge ripuaria. La *Lex salica*, che, nel suo testo più antico, è indicata come *pactus* o *tractatus legis salicae*, contiene il diritto proprio dei Franchi Sali, ed è tra le più antiche leggi germaniche, poichè, nel nucleo primitivo, in 65 titoli, sembra derivata dai tempi del re merovingio Clodoveo (481-511), secondo alcuni avanti la conversione del popolo al cattolicesimo (496), secondo altri dopo, e questa sembra l'opinione preferibile. Il testo da noi posseduto è tuttavia, nonostante le espressioni arcaiche, anche più tardo. La legge rivela, nella forma e nel contenuto, molti elementi del periodo primitivo del diritto, e al testo latino accompagna frequenti parole originarie franche, dette *glosse malbergiche* (*mahlberg* « assemblea » o « tribunale »), per servire forse alla pratica giudiziaria. Nella sua composizione, pare che la legge abbia desunto qualcosa dall'editto di Enrico, ma pur conserva caratteri di fiera semplicità e di durezza primitiva. Una redazione posteriore (sec. VIII) dà un testo più ampio, in 99 titoli, purgato dai barbarismi e letterariamente meno scorretto, che si dice *Lex salica emendata*.

La legge Ripuaria è pervenuta in una tarda redazione dell'età carolingica: ma deve essere più antica, poichè formò in origine un *Pactus legis Ribuariae*, spettante al secolo VI e corrispondente ai primi titoli della legge (1-31); a cui si aggiunse, entro lo stesso secolo, una specie di riassunto riformato della legge salica (tit. 32-64); finalmente l'ultima parte (tit. 65-79) sembra opera dei tempi di re Dagoberto (628-639). Tutta la legge, e specialmente nelle parti più antiche, risente dell'influsso della *Lex salica*, ma manifesta pure l'influenza della civiltà romana e della Chiesa. La redazione a noi pervenuta si dice *Vulgata*, e ad essa si ricongiunge un capitolare dei tempi carolingi: la *Legis constitutio in Lege Ribuarie mittenda*.

Nel gruppo svevo si comprende la legge degli Ala-